



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it

FINALMENTE LA “GIUSTIZIA” DÀ RAGIONE AL PROVVEDITORE.

Una recentissima ordinanza emessa da un Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari il 21 settembre scorso ha rigettato il ricorso con cui un collaboratore scolastico aveva invocato la tutela cautelare ai sensi dell'art.700 c.p.c. per vedersi riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, quale data di cessazione del contratto di lavoro stipulato con un dirigente scolastico di questa provincia il 31.08.2007, previa declaratoria dell'illegittimità dell'apposizione del termine della supplenza al 30.06.2007.

Il Magistrato adito, con acuta ed approfondita analisi del caso sottoposto alla sua giurisdizione, dopo aver esaminato tutti gli aspetti in punto di fatto e di diritto, ha emesso una significativa ordinanza, favorevole all'Amministrazione, con la quale non soltanto ha rigettato il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente risultato soccombente al pagamento nei confronti del Dirigente Scolastico resistente delle spese di lite, per un importo pari a 700 euro. Il Giudice del Lavoro si è lungamente soffermato sulla insussistenza sia del “*fumus boni iuris*” discendente dalla non fondatezza delle doglianze espresse dall'interessato, sia del “*periculum in mora*”.

È stata dunque ampiamente dimostrata, in tal modo la piena correttezza dell'operato del Dirigente Scolastico, il quale aveva limitato la durata della supplenza – conferita su di un posto “non vacante” – al 30.06.2007. Con dovizia di acute argomentazioni e precisi riferimenti normativi, l'attento Magistrato ha fatto chiarezza, una volta per tutte, su una questione di capitale importanza, tracciando così una via che, come auspicio vivamente, verrà percorsa anche dai Dirigenti Scolastici qualora dovessero trovarsi a fronteggiare analoghe pretese, secondo le linee di indirizzo già esplicitate dall'Ufficio scrivente.

All'attento Giudice, dunque, giungano il plauso e l'elogio miei personali, per la finezza di giudizio dimostrata, unitamente alla riconoscenza per aver finalmente considerato l'Amministrazione Scolastica non come un datore di lavoro privato – che persegue esclusivamente i propri interessi economici – ma piuttosto, e senz'altro correttamente, come un soggetto di diritto pubblico, del tutto “*super partes*”, che opera nel più assoluto rispetto della legalità ed esclusivamente in vista della tutela del pubblico interesse, e non certo a detrimento dei singoli lavoratori.

Bari, 29.09.2009

Il Dirigente dell'U.S.P.
Giovanni LACOPPOLA